


* I Consiglieri Comunali presenti erano tutti collegati in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”

	Comune di San Colombano al Lambro 11079	10	29/03/2023
TASSA RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023			

ORIGINALE

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:30 – in San Colombano al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in Videoconferenza. Presiede, in presenza presso la sede comunale ma collegato in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”, IL SINDACO Giovanni Cesari. Partecipa, in presenza presso la sede comunale ma collegato in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”, Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ladolcetta Annunziata** il quale preliminarmente si accerta e dà atto che:

1) Risultano intervenuti:

Cognome e Nome	Presenza	Assenza
CESARI GIOVANNI	Si*	
GRANATA ALESSANDRO	Si*	
ANTONIETTI SOFIA MARIA	Si*	
GAZZOLA GIUSEPPINA	Si*	
CHIESA STEFANO	Si*	
STEFFENINI MARIO	Si*	
POLENGHI PAOLO ENRICO	Si*	
COLDANI DANIELE	Si*	
CREMONESI ROSALBA	Si*	
BIANCHI BATTISTA	Si*	
BRUSATI LORENZO	Si*	
STEFFENINI MAURO		AG
RIZZI CRISTIANA VIRGINIA ENRICA		AG

- 2) i Consiglieri Comunali sono comunque collegati in modalità AUDIO/VIDEO;
- 3) partecipano, in presenza presso la sede comunale, ma collegati in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO” il Vice Sindaco Giuseppina Gazzola, gli Assessori Alessandro Granata e Dott.ssa Sofia Maria Antonietti, il Consigliere Coldani Daniele;
- 4) a tutti i componenti è stato trasmesso l'ordine del giorno ed il testo delle proposte deliberative.

In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 11 - assenti n. 2

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Comunale Dott. Stefano Chiesa illustra l'argomento in oggetto;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale - facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'ente è dotato di un proprio Regolamento che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5.9.2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata integralmente la delibera del Consiglio Comunale n 13 in data 30 aprile 2022, esecutiva, con la quale è stato approvato, secondo le regole del metodo tariffario definito da ARERA con delibera 363/2021 e determina 2/2021), il Piano Economico Finanziario 2022-2025,

già trasmesso ad Arera per i seguiti di competenza, il quale espone per l'annualità 2023 un costo complessivo di €. 891.770,00 ed entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad € 849.751,00 e preso atto che l'Ente Territorialmente competente ha stabilito che non si rende necessario applicare l'istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria previsto dal comma 4.6 del MTR-2, come dettagliatamente esposto nella Relazione di accompagnamento al Pef, allegata alla deliberazione di cui sopra, e dato atto che la differenza tra costi complessivi ed entrate massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita è finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Considerato che, ai fini della determinazione delle tariffe, dal totale delle entrate tariffarie massime, pari ad € 849.751,00 per come sopra deliberato, devono essere dedotte somme per € 15.780,00, corrispondenti alle detrazioni definite dal comma 1.4 della determinazione Arera n° 2/DRIF/2021 (entrata MIUR a copertura costi servizio per scuole statali ed incassi da recupero evasione), e che tale operazione porta le entrate tariffarie massime applicabili ad € 833.971, di cui € 295.461 di parte fissa ed € 538.509 di parte variabile;

Considerato inoltre:

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 658 della legge 147/2013, *“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*;
- che, il Regolamento che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, stabilisce all'art. 17 comma 1 *“Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo..”*
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 48 legge n° 178 del 30/12/2020, *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ...omissis... la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*
- che le riduzioni di cui ai commi precedenti si pongono a carico della tariffa stessa, in particolare della quota fissa delle utenze domestiche;
- che le riduzioni di che trattasi sono complessivamente determinate, per l'anno 2023, in € 787,00;
- che, conseguentemente, le entrate tariffarie massime sono complessivamente determinate in € 834.758, di cui € 296.249 di parte fissa ed € 538.509 di parte variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art.3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento (2023), con eventuale conguaglio delle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VALUTATO opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2023, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata *“Attività industriali con capannoni di produzione”* al fine di applicare la stessa ai soggetti che continuano ad utilizzare il servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che con l'istituzione del *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* e del cosiddetto *“canone mercatale”* ai sensi dell'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa rifiuti giornaliera non è più dovuta in quanto assorbita dal medesimo canone;

Tutto ciò premesso,

RITENUTO di ripartire il totale dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 68% a carico delle utenze domestiche;
- 32% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così per come riportati nell'allegato (**all. A**), parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- | | |
|---|---------|
| - tasso di inflazione programmata: | 1,7% - |
| - coefficiente recupero della produttività: | 0,1% + |
| - coefficiente QL | 0,0% + |
| - coefficiente PG | 0,0% |
| - coefficiente C116 | 0,00% = |

Limite massimo di variazione annuale **1,6%**

Crescita entrate 2023/2022 **1,6%**

Richiamato il comma 660 dell'art.1 della legge 147/2013 e l'art. 18 comma 7 del vigente Regolamento di applicazione del tributo, disciplinante le agevolazioni, ai sensi del cui disposto: *“Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni e/o agevolazioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla “fiscalità generale” dell’Ente”*;

Richiamata infine la Nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

DICHIARATA aperta la discussione intervengono, così' come risulta dal file audio agli atti del Servizio Affari Generali:

- il Sindaco
- il Consigliere Comunale Battista Bianchi (Insieme per San Colombano Lista Civica)
- il Consigliere Comunale Giuseppina Gazzola (San Colombano per Te Giovanni Cesari Sindaco)
- l'Assessore Comunale Dott. Stefano Chiesa (San Colombano per Te Giovanni Cesari Sindaco)

Visto per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto per quanto concerne la regolarità contabile l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), in particolare l'art. 24 comma 7;

CON n. 11 voti favorevoli, palesemente resi;

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed espressamente approvare formalmente ed integralmente le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare e prendere atto che il Piano Finanziario 2022-2025 e i documenti ad esso allegati è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, e con la stessa l'Ente Territorialmente competente ha stabilito che non si rende necessario applicare l'istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria previsto dal comma 4.6 del MTR-2, e che pertanto la differenza tra costi complessivi ed entrate massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita è coperta con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, ai sensi del comma 660 della Legge 147/13;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
- 5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 6) di provvedere ad inviare, entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il presente atto ad Arera, nei modi stabiliti dalla stessa Autorità;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Con n. 11 voti favorevoli, palesemente resi;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:

allegato A: tariffe Tari 2023 Utenze Domestiche e Utenze non domestiche

IL SINDACO
(Giovanni Cesari)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Ladolcetta Annunziata)